

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

27045/07



UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/05/2007

SENTENZA

N. 00455 /2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. GRASSI ALDO	PRESIDENTE	
1.Dott.FRANCO AMEDEO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.MARMO MARGHERITA	"	N. 006305/2007
3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	
4.Dott.MARINI LUIGI	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) FUINI LAURA

N. IL 02/03/1957

avverso ORDINANZA del 19/01/2007

TRIB. LIBERTA' di VERONA

sentita la relazione fatta dal Consigliere
SENSINI MARIA SILVIA
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.

*Giac. Urnando che ha
chiesto l'ammendabilità del ricorso.*

Udit i difensor Avv.

Fatto e Motivi della Decisione

Con ordinanza in data 19/1/2007 il Tribunale del Riesame di Verona confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 2/1/2007 nei confronti Fuini Laura, avente ad oggetto una veranda chiusa, in profilato metallico e legno, dotata di riscaldamento, di circa 68 mq, realizzata in assenza di permesso di costruire, a servizio del pubblico esercizio di pizzeria gestito dalla stessa Fuini. Nel confermare il provvedimento del G.I.P., il Tribunale di Verona osservava: 1) che nel proporre istanza di riesame, il difensore si era limitato a contestare genericamente la sussistenza delle condizioni per l'adozione della misura cautelare reale; 2) che era pienamente legittimo disporre il sequestro preventivo di un bene anche quando – come nel caso specifico - il reato era già consumato, anche al fine di evitare un aggravamento del c.d. "carico urbanistico"; 3) che, nel caso in esame, le dimensioni e le caratteristiche dell'ampliamento, la contestazione da parte dell'amministratore del condominio, ove era ricompresa la pizzeria, che aveva rilevato come la veranda fosse stata installata senza alcuna autorizzazione su proprietà condominiale e la circostanza che parte dell'area doveva ritenersi di proprietà pubblica, consentivano di ritenere che vi fosse stato un reale aggravio del carico urbanistico e che la libera disponibilità del bene avrebbe sicuramente aggravato le conseguenze del reato.

Ricorre per Cassazione il difensore della Fuini, deducendo, sotto il profilo dell'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 321 c.p.p. che, nella specie, difettava proprio il c.d. "carico urbanistico", posto che la veranda era stata installata su proprietà privata e che, comunque, non poteva esservi alcun aggravamento del suddetto carico, poiché la ricorrente era titolare di

autorizzazione, rilasciata dall'autorità amministrativa comunale in via continuativa, alla distribuzione di cibi e bevande, al tavolo, per il plateatico dell'area sul cui perimetro era stata eretta la veranda. Il sito era già coperto da tendaggio ed il riscaldamento, per i mesi invernali, era assicurato da stufe da esterno mobili. Ragion per cui non poteva ritenersi in alcun modo modificato il carico urbanistico già presente nell'area da considerarsi. Si chiedeva l'annullamento del provvedimento.

Il ricorso va rigettato, essendo infondate le doglianze che lo sorreggono.

Premesso che la ricorrente ha inteso investire con il proprio gravame non già la sussistenza del fumus del reato, ma la sola ravvisabilità di esigenze cautelari tali da giustificare il mantenimento del disposto sequestro, due sono le problematiche che si pongono: 1) il mantenimento della misura cautelare reale anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionata o, comunque, in relazione alla quale sia cessata la condotta; 2) la ravvisabilità – nella specie – di un aggravio del c.d. “ carico urbanistico”, posto che, come dedotto dalla ricorrente, la veranda realizzata insisteva sul medesimo spazio utilizzato dalla medesima, già in epoca antecedente, per il medesimo fine.

La prima censura è infondata.

Sul punto, è appena il caso di rilevare come la giurisprudenza assolutamente preponderante di questa Corte sia nel senso di ritenere la sussistenza del potere del Giudice di disporre il sequestro preventivo di un manufatto abusivamente realizzato anche nell'ipotesi in cui i lavori risultino già ultimati (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 12878 del 2003). Al riguardo, infatti, è stato affermato che le conseguenze che il Legislatore intende neutralizzare mediante il sequestro preventivo non sono identificabili con l'evento del reato in senso naturalistico e neppure con l'evento in senso giuridico (cioè, la lesione del bene penalmente tutelato): dal che discende che esse possono essere aggravate o protratte anche dopo la consumazione del reato medesimo. In buona sostanza, le conseguenze antiggiuridiche, ulteriori rispetto alla

consumazione del reato, attengono sostanzialmente al volontario aggravamento o protrarsi dell'offesa del bene protetto anche dopo la commissione della fattispecie penalmente illecita, ponendosi in stretta connessione con la stessa. D'altro canto, il collegamento di detti effetti pregiudizievoli con il procedimento di repressione del reato comporta necessariamente che l'accertamento irrevocabile di questo sia idoneo ad impedire definitivamente il verificarsi delle conseguenze giuridiche.

Anche la censura sub 2) deve essere disattesa.

Con motivazione congrua e corretta, il Collegio del Riesame ha posto l'accento sull'aggravamento del "carico urbanistico", conseguente alla perpetrazione dell'abuso.

Questa Corte si è più volte soffermata su tale concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma in concreto preso in considerazione in vari istituti di diritto urbanistico. Come reiteratamente affermato, questa nozione deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, etc.) che deve essere proporzionato all'insediamento primario. Nella specie, malgrado la Fuini fosse autorizzata in via continuativa per la consumazione al tavolo dei suoi prodotti, l'erezione di una struttura di chiusura, quale la veranda realizzata, dotata di stabile impianto di riscaldamento, completamente arredata con tavoli e sedie, struttura adiacente il fabbricato ove ha sede il pubblico esercizio e sviluppatasi con conformazione a "L", parte sul lato di corso Milano, parte su via Abruzzo (cfr. nota del 2/12/2006), ha sicuramente comportato un aggravio del più volte richiamato "carico urbanistico" in quanto l'avvenuta chiusura in modo definitivo e permanente della veranda – in precedenza semplice plateatico coperto da tendaggio e riscaldato in modo estemporaneo da stufe – ha consentito una utilizzazione del bene di gran lunga maggiore rispetto alla precedente, soprattutto avuto

riguardo alla maggiore recettività ed alla sua fruibilità in modo assolutamente stabile e continuativo.

L'ordinanza impugnata appare, pertanto, correttamente motivata sotto il profilo delle censurate esigenze cautelari.


Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto del gravame, non si ritiene di irrogare anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma l'11/5/2007

Il Presidente



Il cons. est.

